

Estratto Delle Condizioni Assicurative

Riassunto della copertura

Vogliate prendere nota che il presente testo è soltanto un riassunto della copertura fornita nei termini della polizza assicurativa.

La polizza assicurativa prevede l'indennizzo di terzi fino ad un massimo di CHF 2.500.000 per i danni fisici o in caso di malattia e per danni materiali in seguito ad un incidente causato dalla persona assicurata o qualsiasi altra persona che viaggia a bordo del suo stesso veicolo (11 passeggeri al massimo) e che fa campeggio con lui al di fuori del suo domicilio abituale o che soggiorna con lui in affitto o in albergo.

L'assicurazione vale in tutto il mondo eccetto che per i territori sottoposti alla giurisdizione degli Stati Uniti e del Canada.

In caso in cui l'Assicurato sia costretto, durante il suo soggiorno, a lasciare provvisoriamente le persone che lo accompagnano per raggiungere il suo domicilio, quest'ultime continuano ad essere coperte dall'assicurazione

1) La CCI è un documento d'identità del campeggiatore.

Consegnandola al gestore del campeggio vi permette di conservare i vostri documenti ufficiali d'identità (Passaporto e Carta d'Identità).

2) Utilizzando la CCI v'impegnate ad osservare il Codice di Comportamento del Campeggiatore.

3) Non mancate di presentare la CCI al vostro arrivo al campeggio.

In alcuni di loro beneficerete anche di sconti sulle tariffe di soggiorno.

4) La CCI è valida sino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Debitamente firmata essa costituisce la prova che la responsabilità civile del possessore, così come quella delle persone che lo accompagnano, è coperta in caso di danni fisici o materiali causati a terzi, conformemente alle condizioni stipulate risultanti nel sunto depositato in Confederazione.

5) Nell'eventualità che la vostra responsabilità civile, o quella delle persone coperte dalla polizza d'assicurazione, i Lloyds di Londra, siano coinvolte, siete tenuti ad informare immediatamente l'Associazione che ha emesso la carta, riferendo le circostanze esatte del fatto e fornendo, se possibile, le dichiarazioni dei testimoni.

6) Abbiate cura di questo documento, perchè potreste essere considerato responsabile dei diritti di campeggio derivati da un suo uso abusivo.

7) L'assicurazione è valida in tutto il mondo, ad eccezione dei territori sotto la giurisdizione degli Stati Uniti e del Canada.

Nel caso che l'assicurato sia costretto, durante la durata del soggiorno, a lasciare temporaneamente le persone che lo accompagnano per tornare al suo domicilio, queste ultime continueranno ad essere coperte dall'assicurazione.

Esclusioni:

Sono esclusi dalla presente polizza assicurativa:

1. I danni corporali, malattie o danni materiali

a) Causati direttamente o indirettamente da tutti i veicoli a propulsione meccanica;

b) Causati direttamente o indirettamente da tutte le barche, navigli (vedi Estensione menzionata successivamente) o aerei, o dipendenti

da ogni tipo di lavoro effettuato a bordo da o per conto dell'Assicurato, del Club o della Federazione;

c) Dipendenti da una intossicazione alimentare o delle bibite o dalla presenza di corpi estranei o materie che nuociono alla salute nell'alimentazione o nelle bibite;

d) Dipendenti dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo che possa essere provato che ciò è la conseguenza diretta di un' avvenimento imprevisto, specifico ed identificabile che si è prodotto nel corso del periodo coperto dall'assicurazione;

e) Causati, provocati o risultanti direttamente o indirettamente da una guerra, un'invasione, un'atto di ostilità straniera, , una ribellione, una rivoluzione, un'insurrezione, una presa di potere civile o militare, una nazionalizzazione, una requisizione, una distruzione o danni materiali commessi da o su ordine di un Governo, Repubblica o Autorità locale;

f) Causati, provocati o risultanti direttamente o indirettamente dall'organizzazione di qualsiasi forma di divertimento di grande levatura dando luogo al pagamento di un qualsiasi diritto di entrata (ciò non esclude le competizioni intime organizzate a titolo di divertimento, il campeggio sociale o i rally di caravanning);

g) Causati direttamente o indirettamente durante la pratica dello sci.

2. I danni corporali, o malattia o i danni materiali incorsi da qualsiasi persona durante il lavoro che effettua per conto del titolare della Camping Card International nell'ambito di un contratto di lavoro o d'apprendistato concluso con il titolare della Camping Card International.

3. I danni materiali causati a dei beni detenuti, occupati, affidati alla cura o sotto controllo dell'Assicurato.

4. Qualsiasi atto di malevolenza intenzionale commesso dall'assicurato, come:

a) Danni causati a delle terre o a delle coltivazioni risultanti dal passaggio di persone o dall'installazione di tende;

b) Deposito non autorizzato di spazzatura e detriti;

c) Danni causati a condotte o cavi sotterranei dell'acqua, del gas, o dell'elettricità.

5. La presente polizza è sottomessa alla Clausola d'esclusione spettante alla contaminazione radioattiva e ai dispositivi esplosivi nucleari, secondo le condizioni seguenti:

Non sono coperti dalla seguente polizza:

a) La perdita, la distruzione o il danneggiamento di tutti i beni di qualsiasi natura siano, o qualsiasi perdita pecuniaria o risultanti spese, o qualsiasi perdita afferente;

b) Tutte le responsabilità legali di qualsiasi natura siano, causate direttamente o indirettamente da, provenienti da, o alla quale sarebbero dovuti:

i) radiazioni ionizzanti o una contaminazione a seguito di radioattività proveniente da un agente energetico nucleare o da qualsiasi residuo nucleare risultante dalla combustione di energia nucleare;

l) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà aleatorie

di qualsiasi dispositivo nucleare o composto nucleare appartenente a ciò.

6. Una franchigia di CHF 100 si applica per ognuna e qualsiasi richiesta indennizzo danni in caso di residenza in affitto o in albergo.

7. Esclusione Amianto

E'convenuto che la presente polizza è sottomessa alla Clausola d'Esclusione riferente

all'Esclusione Amianto 2005.

1) Trattamento, rimozione, estirpazione, demolizione, stoccaggio, trasporto e lo scarto dell'amianto e/o di qualsiasi altra sostanza o composto contenente dell'amianto;

2) Ispezione eseguita nei termini della Regolamentazione 2002 relativa all'amianto sul luogo di lavoro.

Oltre a ciò è convenuto che la presente Polizza non copra

a) Qualsiasi danno causato direttamente o indirettamente o sedicentemente causato o indotto per intero o in parte o risultante dall'inalazione e/o dall'ingestione di o la presenza o l'esposizione a dell'amianto e/o a qualsiasi altra sostanza o composto contenente dell'amianto;

b) Qualsiasi danno causato dalla rimozione di qualsiasi costruzione e/o struttura d'amianto e/o qualsiasi altra sostanza o composto contenente dell'amianto come conseguenza di un rischio reale o preteso per la salute

c) Qualsiasi obbligazione di difesa di qualsiasi rivendicazione o azione di giustizia contro l'Assicurato invocando la responsabilità risultante di a) o b) riportata sopra, né la responsabilità dell'Assicuratore in materia di costi di difesa che ne risultano.

Richieste d'indennizzo:

In caso di sinistro l'assicurato è tenuto ad informare direttamente per scritto il club presso il quale egli è affiliato fornendo ogni informazione utile relativa al sinistro, ivi compresa ogni indicazione riguardante altri eventuali contratti assicurativi di responsabilità civile.

Nessun riconoscimento di responsabilità, né alcuna offerta o promessa di pagamento può essere fatta dalla persona assicurata senza il consenso scritto del suo club.

Gli Assicuratori che assicurano quest'ultimo hanno il diritto di assumere la difesa o d'intentare, a nome dell'assicurato, qualsiasi ricorso contro terzi, qualsiasi esso sia, e in tutta libertà per quello che riguarda la condotta delle trattative o procedimenti in vista del pagamento di un sinistro qualsiasi esso sia.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire agli Assicuratori ogni informazione e tutto l'aiuto che essi potrebbero ragionevolmente chiedergli.

I sinistri che succedono in locazione o in albergo sono comprensivi di una franchigia di CHF 100, - o della somma equivalente in altre valute.

Violazioni del contratto e cumulo di polizze assicurative:

Nel caso in cui un membro di un'associazione assicurata presenta una domanda d'indennizzo sapendo che essa è falsa o fraudolenta, sia per l'importo richiesto, sia per altro motivo, gli Assicuratori sono esenti da qualsiasi

obbligo contrattuale d'indennizzo nei confronti dell'avente diritto. Nel caso in cui i rischi garantiti dalla presente polizza siano ugualmente coperti, in tutto od in parte, da un'altra assicurazione, la responsabilità degli Assicuratori sarà limitata alla parte d'indennizzo che non è coperta da un'altra assicurazione.